

**RDO AD INVITI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON OPERE
COMPLEMENTARI DI MIGLIORAMENTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIVILEGIATA PER
LA SEDE DI ARPA PIEMONTE SITA IN NOVARA**

Fornitura nell'ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari

CUP I83C22000640005

CUI L07176380017202400005



PREMESSE

Arpa Piemonte (di seguito anche “Amministrazione Aggiudicatrice” o “Stazione Appaltante” o “Agenzia”), ha disposto con Determinazione Dirigenziale n.1058 del 12/12/2025 del l’indizione della procedura ad oggetto: Realizzazione di impianto fotovoltaico con opere complementari di miglioramento alimentazione elettrica privilegiata per la sede Arpa di Novara.

Arpa Piemonte con il Decreto del Direttore Generale n.84 del 07/08/2024 ad oggetto: “*PNRR–PNC, fasi P3 e P4. Approvazione Accordo con Regione. Variazione di bilancio e adeguamento Piano triennale LL.PP. e Piano biennale acquisti.*” ha sottoscritto l’Accordo Operativo in oggetto diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione, nell’ambito dei programmi di intervento individuate nell’Allegato 1 del citato Accordo Operativo.

La presente gara rientra tra le procedure del PNC-PNRR e sottostà a quanto previsto dall’art.47 “*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC*” del DL 77 del 31 maggio 2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n.108.

Trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR PNC gli investimenti sono già stati valutati a monte per la verifica dei criteri DNSH dagli Stati Membri e dai soggetti Attuatori.

Rimane tuttavia in capo a questa Agenzia procedere valutando le singole tipologie di investimento. L’investimento in questione viene ricondotto nella Misura “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale Missione 6 “Salute” Componente C2 ID Inv1.3 Nome: Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione, Elementi DNSH Regime 2.

principio DNSH, con particolare riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 e s.m.i. (con riferimento anche alle schede di autovalutazione)

L’appalto evidenzia elementi tassonomici, ovvero attività comprese negli allegati degli atti delegati sul clima e sull’ambiente del Regolamento (UE) 2020/852.

Dovrà essere compilata la scheda 12: Produzione elettricità da pannelli solari;

Il luogo di consegna delle forniture sono le sedi Arpa ubicate nella Regione Piemonte

Codice NUTS ITC1

CPV 45317300-5 Lavori di installazione elettrica di apparecchi di distribuzione di elettricità

Relativamente agli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., si precisa che, in riferimento all’appalto in oggetto, l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è stato valutato pari a Euro 15.387,02 in quanto sono rilevabili rischi da interferenze per i quali si rende necessario adottare relative misure di sicurezza come previsto dal DUVRI redatto per la presente procedura e allegato agli atti di gara.

Il Responsabile del progetto, ai sensi dell’articolo 15 del Codice dei Contratti, è l’Ing. Herbert Sarri, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Ufficio Tecnico.

Il Responsabile del sub procedimento di gara è il Dott. Massimo Boasso (recapito unico per entrambi: e-mail acquisti@arpa.piemonte.it PEC acquisti@pec.arpa.piemonte.it)

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni particolari. Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come "data limite di presentazione delle offerte" presente a sistema.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, interruzioni, mancato funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo: www.acquistinretepa.it. Questa Agenzia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale.

In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'Appalto e suoi allegati:
 - Relazione tecnica generale;
 - Relazione CAM;
 - Tavole grafiche;
 - Computo estimativo;
 - Cronoprogramma;

- Piano di sicurezza e coordinamento.
- Allegato 1 "DGUErequest.xml (Documento di gara unico europeo prodotto dal sistema);
- Allegato 2 patto di integrità
- Allegato 3 Modello equivalenza CCNL;
- Allegato 4 Modello dichiarazioni;
- Allegato 5 Modello privacy.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito istituzionale della stazione appaltante al seguente link: <https://bandi.arpa.piemonte.it/> e sulla piattaforma Mepa Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **da inoltrare almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica e sul sito istituzionale.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.



In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di impianto fotovoltaico con opere complementari di miglioramento alimentazione elettrica privilegiata per la sede di Arpa Piemonte sita in Novara.

Il quadro economico della procedura è il seguente

OS30 IMPIANTI ELETTRICI	€ 357.348,79
Lavori a corpo	
Totale a base di gara	€ 357.348,79
Importo oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.387,02
Somme a disposizione per eventuali imprevisti	€ 53.600,00
A misura	
TOTALE IMPONIBILE (o.f.e.)	€ 426.335,81
IVA 22% sul totale imponibile	€ 93.793,88
TOTALE GENERALE (IVA inclusa)	€ 520.129,69

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera (non soggetti a ribasso) che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 102.860,71 corrispondente al 28,8% dell'importo a base di gara.

L'operatore economico, nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarato nell'ambito dell'offerta economica.

Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato da questa Agenzia dovrà allegare all'offerta economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire a questa stazione appaltante di attivare immediatamente il sub procedimento di verifica della congruità di tali costi ex art.110 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore applicato per il seguente appalto è: "Metalmeccanico", codice CNEL C011

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante fornendo dichiarazione di medesime garanzie e tutele.

L'appalto è finanziato con fondi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima"

3.1 DURATA

La fornitura oggetto della presente procedura è effettuata entro i termini indicati dal capitolato speciale d'appalto decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di esecuzione del contratto.

3.2 REVISIONE PREZZI

In conformità all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dei lavori, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura del 90% dell'eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni eseguite. Ai fini della determinazione della variazione del costo della fornitura, ai sensi all'art. 60 comma 3, lett. a e dell'art. 4 dell'Allegato II.2bis si utilizza l'indice revisionale individuato come segue:

l'appalto prevede le seguenti tipologie omogenee di lavoro (TOL):

TOL 14 Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione.

Indice sintetico

$$I_s = \sum p_i \times I_{TOLi}$$

Dove p_i è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione.

L'art. 4 dell'Allegato II.2 bis prevede che l'indice sia composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento da adottarsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT.

Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della presente clausola, il Committente verifica la variazione del prezzo dei contratti con frequenza pari a quella di aggiornamento del suddetto indice revisionale, calcolando tale variazione quale differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di stipula del contratto. In ogni caso, per la verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi, Arpa applica le disposizioni di cui all'art. 12 dell'Allegato II.2 bis al Codice. La revisione prezzi opera secondo quanto stabilito dall'Allegato II.2 bis in caso di subappalto.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art.65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti, i quali possono entro il limite indicato nella relativa comunicazione, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete-soggetto) l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a

mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la

dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.83-bis del decreto Legislativo n.159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.



Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 e di cui all'art.1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante autocertificazione tramite il DGUE.

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per la categoria **OS30** "la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Il concorrente deve aver conseguito un **fatturato globale** maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari al 50% dell'importo a base di gara

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione Iva;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del decreto del presidente della Repubblica n.445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Il Concorrente deve essere in possesso di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore pertinente all'oggetto della gara.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione Aziendale alle norme succitate, rilasciati da organismi accreditati.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'Operatore Economico che non ha la possibilità di ottenere la documentazione a comprova dei requisiti entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste, che sarà discrezione dell'Agenzia valutare idonee.

- b) Eventuali forniture analoghe negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione della procedura per un importo almeno pari al 50% dell'importo a base di gara

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice dei Contratti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico professionale

a) I requisiti di cui al punto 6.3 lettere a) e b) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso perché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art.100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di Cooperative, Consorzi di imprese artigiane, Consorzi stabili.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 0 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni

decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Si rimanda a quanto previsto all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Trattandosi di procedura afferente ad investimenti pubblici finanziata con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, **il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare:**

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 D. Lgs 36/2003 l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari all'1% per cento dell'importo a base di gara. Si precisa che ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 del medesimo Decreto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente sotto forma di cauzione o fideiussione:

CAUZIONE: è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul c/c bancario intestato ad Arpa Piemonte IBAN: IT 19 W 02008 01033 000040783853 presso Istituto Unicredit S.p.A. Ag. Via XX Settembre 31, Torino, ovvero PagoPA

La **FIDEUSSIONE** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese Retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) c) d) del Codice dei Contratti, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere **validità per 180 (centottanta) giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice dei Contratti, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 30 (trenta) giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono emesse e firmate digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite all'interno della "busta amministrativa" sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il Concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'Operatore Economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'operatore economico offerente dovrà presentare i seguenti documenti

- **BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- a) Allegato 2 "DGUE.response.xml (in formato xml e pdf)";
- b) Garanzia provvisoria;
- c) Allegato 3 "Patto di integrità"
- d) Allegato 4 Modello Equivalenza CCNL
- e) Allegato 5 Modello dichiarazioni integrative
- f) Allegato 6 Dichiarazione Privacy
- g) Eventuale modello equivalenza del CCNL indicato da Arpa Piemonte

- h) Rapporto sulla situazione del personale, redatta con frequenza biennale sul sito del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art 48 del Codice sulle Pari Opportunità (D.Lgs 198/2006), nel caso l'impresa occupi più di 50 dipendenti. **La mancata presentazione del rapporto in sede di partecipazione alla gara comporta l'esclusione.**
- i) **Elenco degli operatori che effettueranno le attività inerenti all'appalto in questione con impegno a riservare il 30% delle assunzioni all'occupazione giovanile e femminile.** Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni previste durante l'esecuzione del contratto secondo le modalità previste dal **Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021** recante *“Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare”*;
- j) **l'indicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale applicato.** Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante fornendo dichiarazione di medesime garanzie e tutele.
- k) **Scheda DNSH 12 “Pannelli solari”**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli art.95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce.

Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, Aggregazione di retisti, GEIE, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il Concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla domanda di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2023 n.196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023;

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art.16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'art.9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- il numero di impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n.68/1999;
- di non essere incorso nella interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art.47, comma 3, del DL 77/2022;
- di assumersi l'obbligo in caso di aggiudicazione del contratto di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante reperibile al seguente link:
<https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-anticorruzione/regolamenti-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dell'illegalita>
e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato;
- nel caso di Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art.90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.372 del D.Lgs 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il consenso dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;
- **Il Rapporto sulla situazione del personale**, redatto con frequenza biennale sul sito del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art 48 del Codice sulle Pari Opportunità (D.Lgs 198/2006), nel caso l'impresa occupi più di 50 dipendenti. La mancata presentazione del rapporto in sede di partecipazione alla gara comporta l'esclusione.
- **L'elenco degli operatori che effettueranno le attività inerenti all'appalto in questione con impegno a riservare il 30% delle assunzioni all'occupazione giovanile e femminile**. Per il calcolo della quota si deve fare riferimento al numero di nuove assunzioni previste durante l'esecuzione del contratto secondo le modalità previste dal **Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021** recante *“Linee guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare”*;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun Concorrente, attestante:

- a. a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice dei Contratti conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

• **BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA**

L'offerta è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica esplicativa dell'offerta redatta in lingua italiana, che deve essere conforme ai requisiti minimi indicati dal capitolato speciale e contenere, ove necessario le indicazioni atte a consentire la valutazione dei parametri indicati di seguito.

La relazione tecnica dovrà essere articolata in maniera sequenziale secondo i punti da A1 a D2 le modalità di presentazione seguenti:

- massimo 8 pagine formato A4 solo fronte redatte utilizzando il font "Arial" dimensioni carattere 12, interlinea doppia;

Alla relazione potranno essere allegati:

- o le schede tecniche dei prodotti proposti in offerta, per la valutazione di eventuali caratteristiche migliorative;
- o una presentazione sintetica dell'impresa (facoltativa). Si precisa a tale proposito che l'attribuzione del punteggio avverrà esclusivamente sulla base dei contenuti inseriti nel testo della relazione, nello specifico criterio "B";
- o un elaborato grafico (facoltativo) contenente immagini e informazioni aggiuntive relative agli interventi presentati nel sub-criterio B.2, 1 pagina formato A3;
- o copia certificazioni ambientali, in corso di validità, contenenti gli estremi di rilascio per il riconoscimento del punteggio previsto al sub-criterio C.1;
- o l'eventuale cronoprogramma ottimizzato (rif. sub-criterio D.2), 1 pagina formato A3.

Fatto salvo quanto indicato nel presente Disciplinare, tutte le migliori proposte dall'aggiudicatario nell'offerta tecnica sono vincolanti e ricomprese nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Per eventuali migliorie non pienamente conformi al progetto di gara, l'assegnazione del punteggio premiante è subordinata all'impegno esplicito – in caso di aggiudicazione – a provvedere alla redazione del progetto esecutivo delle varianti proposte, senza oneri per la stazione appaltante.

Inoltre:

- L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.
- L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

- **OFFERTA ECONOMICA**

- **L'importo dell'offerta economica** espresso in cifre ed in lettere al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. In caso di discordanza sarà considerata valida l'indicazione del prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione salvo errore riconoscibile.
- la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. La mancata indicazione di tali costi o l'indicazione pari a 0 comporterà l'esclusione dalla procedura;
- la **stima dei costi riferiti alla manodopera** (art.108, comma 9, D.Lgs. 36/2023). Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato da questa Agenzia dovrà allegare all'offerta economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire a questa stazione appaltante di attivare immediatamente il sub procedimento di verifica della congruità di tali costi ex art.110 del D.Lgs. 36/2023.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il Concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il Concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore economico intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di

partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare, non è sanabile;

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non superiore a 10 (dieci) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 108 comma 1 del

D. Lgs.36/2023, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Criteri di valutazione offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi sottoelencati sono “**discrezionali**”, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Si precisa che le prestazioni dichiarate potranno essere oggetto di dimostrazione in fase di verifica di conformità. Materiali eventualmente necessari per tale dimostrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria

Gli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico (PT) sono esplicitati nella seguente tabella

Criterio	Miglioramento della soluzione progettuale e dei materiali			
	Sub-criterio	Descrizione	Punti Max	Tipo
A	A.1	<u>Miglioramento della soluzione progettuale per l'impianto fotovoltaico</u> Saranno valutate proposte migliorative riguardanti in particolare: • producibilità, rendimento, layout e architettura dell'impianto • caratteristiche tecniche e prestazioni dei materiali • sistemi di ancoraggio e fissaggio • sistema di monitoraggio, preferibilmente aperto all'integrazione con altri impianti fotovoltaici e non vincolato a specifici marchi e/o specifici provider	16	Qualitativo / Discrezionale

Criterio	Miglioramento della soluzione progettuale e dei materiali			
	Sub-criterio	Descrizione	Punti Max	Tipo
	A.2	<u>Miglioramento della soluzione progettuale per le opere complementari</u> Saranno valutate qualità o prestazioni superiori dei materiali, nonché altre soluzioni migliorative relativamente a: • adeguamento cabina elettrica MT/BT • sistema UPS • illuminazione ordinaria e di emergenza	12	Qualitativo / Discrezionale
	A.3	<u>Miglioramento della garanzia sui materiali e assistenza</u> Saranno valutate proposte migliorative, rispetto ai requisiti minimi definiti nel Capitolato per i singoli componenti e per l'impianto nel suo insieme, adeguatamente strutturate, relativamente a: • periodo di garanzia successivo alla conclusione dei lavori • assistenza e manutenzione dell'impianto fotovoltaico (successive alla conclusione dei lavori)	4	Qualitativo / Discrezionale
	A.4	<u>Ulteriori proposte migliorative</u> Saranno valutate altre proposte, coerenti con il progetto posto a base di gara e adeguatamente illustrate nella relazione, volte al miglioramento dell'efficienza energetica della sede.	6	Qualitativo / Discrezionale
	TOTALE MAX CRITERIO A		38	

Criterio	Capacità dell'impresa			
	Sub-criterio	Descrizione	Punti Max	Tipo
B	B.1	<u>Organizzazione e risorse dedicate all'appalto</u> Saranno valutate l'organizzazione aziendale, le risorse di cantiere e le capacità operative che - in caso di aggiudicazione - l'offerente si impegna a dedicare in forma continuativa per l'esecuzione dell'appalto. Si precisa che non verranno presi in considerazione elementi generici dell'organizzazione aziendale (es. organigramma aziendale, elenco generico del personale in forza in azienda, ecc.) che non abbiano una specifica attinenza con le attività oggetto dell'offerta tecnica.	8	Qualitativo / Discrezionale
	B.2	<u>Interventi analoghi realizzati</u> Saranno valutati, in funzione dell'affinità con l'appalto in oggetto, un massimo di 3 interventi conclusi realizzati dall'offerente negli ultimi 5 anni. Gli interventi dovranno essere documentati con breve descrizione comprendente: • Descrizione dell'opera • Illustrazione sintetica delle opere eseguite • Ruolo svolto (es. appaltatore, mandante/mandatario, subappaltatore) • Stazione appaltante • luogo e periodo di realizzazione • data di conclusione lavori • importo complessivo dei lavori e % di competenza	8	Qualitativo / Discrezionale
TOTALE MAX CRITERIO B			16	

Criterio	Sistemi di gestione ambientale e riduzione impatto ambientale			
	Sub-criterio	Descrizione	Punti Max	Tipo
C	C.1	<u>Sistemi di gestione ambientale</u> Sarà valutato il possesso – in corso di validità – delle principali certificazioni ambientali come l'adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o la certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, o altra prova equivalente ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 36/2023, coerente all'ambito dell'appalto in oggetto. Saranno assegnati i seguenti punteggi: • adozione EMAS = 3 punti • adozione UNI EN ISO14001 = 2 punti • adozione altri sistemi di gestione = 1 punto	6	Tabellare
		<u>Soluzioni finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale specificamente applicate all'appalto in oggetto</u> (es. approvvigionamento cantiere, smaltimento dei rifiuti, ...)		
	C.2		4	Qualitativo / Discrezionale
TOTALE MAX CRITERIO C			10	

Criterio	Esecuzione delle lavorazioni e organizzazione del cantiere			
	Sub-criterio	Descrizione	Punti Max	Tipo
D	D.1	<u>Proposte operative attinenti l'esecuzione delle lavorazioni e l'organizzazione del cantiere in coerenza con i contenuti del PSC</u> Particolare rilievo sarà attribuito all'effettiva applicabilità delle proposte alla sede Arpa di Novara, in grado di ridurre le interferenze e di limitare l'impatto sull'operatività dei laboratori durante l'esecuzione dei lavori	8	Qualitativo / Discrezionale

Criterio	Esecuzione delle lavorazioni e organizzazione del cantiere			
	Sub-criterio	Descrizione	Punti Max	Tipo
	D.2	Ottimizzazione del cronoprogramma Saranno valutate eventuali proposte migliorative del cronoprogramma, coerenti con i contenuti progettuali e con il PSC, che l'offerente si impegna ad attuare in caso di aggiudicazione. Le proposte, argomentate in relazione alle risorse dedicate e alla loro organizzazione, potranno essere finalizzate a migliorare la fase di realizzazione e ridurre i tempi di esecuzione delle opere.	8	Qualitativo / Discrezionale
TOTALE MAX CRITERIO D			16	

TOTALE MAX OFFERTA TECNICA	80
-----------------------------------	-----------

In caso di criteri discrezionali a ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

ogni commissario, sulla base della propria discrezionalità tecnica, attribuirà un coefficiente variabile tra zero e uno, indicando al massimo due cifre decimali dopo la virgola sulla base della seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	SUGGERIMENTI VALUTATIVI
Non apprezzabile	0	Trattazione del tutto mancante o inadeguata.

Insufficiente	Da 0.01 a 0.24	Trattazione e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il criterio e/o sub criterio oggetto di valutazione.
Mediocre	Da 0.25 a 0.49	Trattazione troppo sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta comunque da una sufficiente efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione.
Discreto	Da 0.50 a 0.74	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione.

Buono	Da 0.75 a 0.95	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione.
Eccellente	Da 0.95 a 1.00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della Stazione Appaltante. La sua presentazione risulta esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Quindi, la Commissione di gara calcolerà la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai componenti per ogni elemento di valutazione.

Il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per ogni elemento di valutazione è quindi ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente punteggio tecnico massimo. Ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.

Modalità di attribuzione del punteggio economico:

Il punteggio economico verrà calcolato mediante la formula lineare “punteggio al ribasso”

$$P_i = (R - i / R - \text{max}) * P - \text{max}$$

Dove

R_i : ribasso offerto dal concorrente i;

R_{max} Ribasso più alto fra tutte le offerte;

P_{max} punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

Il costo complessivo considerato si riferisce all'intera attività in conformità alle specifiche prescrizioni contrattuali e tecniche richieste nel capitolato, proposte nell'offerta tecnica, con inclusione di tutti gli strumenti, dotazioni ed apparecchiature, nonché della fornitura di tutte le prestazioni ed adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

Nel caso due o più concorrenti presentino offerte di pari importo, ed esse siano le migliori, l'aggiudicazione seguirà al concorrente con il miglior punteggio tecnico. Nel caso di parità di punteggio tecnico, si procederà mediante sorteggio.

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purché valida e congrua.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, Arpa Piemonte si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

Metodo per il calcolo dei punteggi

La graduatoria della gara sarà stilata utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, mediante la seguente formula:

$$P_i = P_t(i) + P_e(i)$$

dove:

P_i = punteggio totale di valutazione dell'offerta del concorrente iesimo;

P_t(i) = punteggio tecnico attribuito all'offerta del concorrente iesimo;

P_e(i) = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente iesimo;

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice appalti, a tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale <https://www.arpa.piemonte.it> sezione "bandi" dove sono accessibili i documenti di gara.



La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale

16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al Concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01) nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** ;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

- **Nel caso l'impresa aggiudicataria occupi tra i 15 e i 50 dipendenti l'aggiudicatario deve consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto** una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pensionamenti e prepensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta. La mancata consegna del rapporto comporta la segnalazione all'ANAC e l'interdizione alla partecipazione agli appalti del PNRR per un anno;

- Fatto salvo l'obbligo di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, **l'impresa aggiudicataria nel caso occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 deve consegnare a questa Agenzia, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione con cui il legale rappresentante attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.** La dichiarazione deve contenere anche l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'operatore economico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La relazione sarà pubblicata nell'apposita sezione dell'appalto nella sezione trasparenza del sito internet di Arpa Piemonte e nella banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. La mancata presentazione della relazione nei tempi previsti comporta la segnalazione all'ANAC e all'Ufficio del Lavoro competente.

18. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 (cinquecento/00) a 3.000,00 (tremila/00) euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

20. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art.35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art.36 del Codice.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell'intera procedura di gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, nonché per l'archiviazione degli stessi; i diritti dell'interessato, ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679, sono esercitabili come dettagliato alla pagina presente al seguente link: www.arpa.piemonte.it/privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale.

Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi, nell'ambito del cui ufficio i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico agli addetti degli uffici stessi.

L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso dell'esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore sarà altresì responsabile per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo Boasso